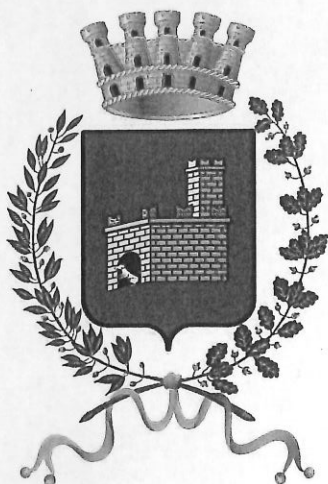




Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL VICINATO

Approvato con D.C.C. n. 7 del 29/04/2026

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio di Controllo del Vicinato (di seguito "CDV") nel territorio comunale.
2. Il CDV costituisce una forma di partecipazione civica volontaria, finalizzata esclusivamente alla prevenzione dei reati e al miglioramento della sicurezza urbana.
3. Il CDV non si sostituisce alle funzioni di pubblica sicurezza.

Art. 2 - Finalità, principi generali e obiettivi

1. Il CDV è uno strumento di prevenzione partecipata finalizzato a migliorare la sicurezza urbana attraverso la collaborazione attiva, responsabile e consapevole dei cittadini.
2. Il CDV si fonda sui principi di:
 - legalità;
 - responsabilità individuale;
 - rispetto delle persone, delle istituzioni e della legalità;
 - prevenzione del crimine;
 - solidarietà e fiducia reciproca tra i residenti;
 - collaborazione con le Forze dell'Ordine e con l'Amministrazione Comunale;
3. Il Servizio di Controllo del Vicinato persegue le seguenti finalità:
 - incrementare il livello di attenzione e vigilanza informale sul territorio;
 - ridurre il senso di insicurezza percepita dalla popolazione;
 - rafforzare la coesione sociale e la fiducia reciproca tra i residenti, comunità e istituzioni;
 - prevenire fenomeni criminosi aumentando la vigilanza informale e la consapevolezza dei cittadini;
 - ridurre il senso di insicurezza, in particolare nelle fasce più deboli della popolazione;
 - migliorare il flusso informativo tra cittadini, Forze dell'Ordine e Amministrazione Comunale tramite la figura del Coordinatore.
 - favorire la collaborazione tra cittadini, Forze dell'Ordine e Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si impegna, anche per il tramite del Comando di Polizia Locale, ad assicurare idonea formazione, aggiornamenti ed incontri programmati periodici con cadenza almeno semestrale, garantendo inoltre la redazione di un report annuale sull'attività del CDV, contenente dati aggregati sulle segnalazioni, sulle attività svolte e sugli esiti conseguiti.

Art. 3 - Natura del Servizio

1. Il CDV ha carattere esclusivamente preventivo, osservativo e di segnalazione.
2. In nessun caso il CdV può assumere funzioni di:
 - controllo di Polizia;
 - repressione dei reati;
 - investigazione;

- intervento diretto su persone o cose.

Art. 4 - Comportamenti richiesti ai partecipanti

1. I partecipanti sono tenuti ad aumentare il livello di attenzione verso ciò che accade nel proprio quartiere.
2. È incoraggiata l'osservazione discreta di situazioni anomale o sospette, quali:
 - veicoli sconosciuti con comportamenti insoliti;
 - persone che si aggirano con comportamenti oggettivamente anomali e osservabili;
 - situazioni che possano far presumere la preparazione di reati.
3. I partecipanti al CDV possono:
 - osservare il territorio di residenza;
 - segnalare situazioni sospette alle Forze dell'Ordine;
 - scambiare informazioni utili con gli altri membri del gruppo;
 - adottare comportamenti di cortese attenzione verso persone sconosciute;
4. In caso di interazione con soggetti sconosciuti, questa deve avvenire in modo cortese, non aggressivo e non intimidatorio.

Art. 5 - Comportamenti vietati

1. È fatto espresso divieto ai membri del CDV di:
 - intervenire direttamente/attivamente in caso di reato;
 - inseguire, fermare o identificare persone;
 - svolgere indagini, raccogliere o diffondere dati personali;
 - schedare individui o diffondere informazioni non verificate;
 - sostituirsi alle Forze dell'Ordine.
2. Ogni intervento operativo resta di esclusiva competenza delle Forze dell'Ordine.

Art. 6 - Segnalazioni alle Forze dell'Ordine

1. In caso di flagranza di reato o di fondato sospetto, i cittadini devono contattare immediatamente il numero verde della Polizia Locale 800121910 (negli orari di servizio) e/o il Numero Unico di Emergenza 112.
2. Le segnalazioni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza personale, con la massima chiarezza e precisione e con informazioni chiare, sintetiche e verificabili.
3. L'informazione agli altri membri del CDV deve avvenire solo dopo l'avvenuta segnalazione alle Forze dell'Ordine.

Art. 7 - Il Coordinatore del Controllo del Vicinato

1. Il Coordinatore è il referente del gruppo CDV e i suoi compiti includono:
 - trasmettere alle Forze dell'Ordine esclusivamente segnalazioni rilevanti;
 - diffondere informazioni utili e verificate ai membri del gruppo;
 - favorire comportamenti preventivi e responsabili;
 - accogliere e informare i nuovi residenti;
 - garantire il rispetto del presente Regolamento

- funge da referente del gruppo;
 - cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
2. Il Coordinatore è individuato tra i residenti del gruppo mediante modalità trasparenti e condivise, definite dall'Amministrazione Comunale.
 3. Il Coordinatore può essere revocato dall'Amministrazione Comunale, sentito il gruppo di riferimento, in caso di violazione del regolamento o comportamento non conforme.

Art. 8 - Utilizzo delle chat di messaggistica

1. Le chat CDV sono strumenti esclusivamente operativi.
2. È vietato:
 - inviare messaggi non pertinenti;
 - è consentito commentare le segnalazioni esclusivamente per fornire elementi utili, evitando polemiche o contenuti non pertinenti;
 - diffondere contenuti personali, politici, religiosi, offensivi o discriminatori;
 - utilizzare messaggi vocali.
3. Il Coordinatore e il referente della Polizia Locale sono responsabili della gestione della chat e possono rimuovere i membri inadempienti.
4. Ogni gruppo CDV deve corrispondere a una sola chat.
5. È vietato inserire persone non residenti nell'area di riferimento.
6. È fortemente incoraggiata la presenza di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, se disponibili.
7. L'eventuale esclusione dalla chat deve essere preceduta da un richiamo formale, salvo casi gravi.

Art. 9 - Riservatezza delle informazioni

1. Le informazioni condivise nel CDV sono riservate.
2. È vietata la loro diffusione all'esterno del gruppo salvo richiesta delle Forze dell'Ordine.
3. La diffusione incontrollata di segnalazioni è considerata comportamento contrario alle finalità del CDV.

Art. 10 - Comportamento istituzionale e rapporti con le Istituzioni

1. Il Servizio di Controllo del Vicinato opera in collaborazione e in sintonia con l'Amministrazione Comunale, riconoscendone il ruolo istituzionale di indirizzo e coordinamento in materia di sicurezza urbana.
2. I partecipanti al CDV sono tenuti a mantenere un atteggiamento rispettoso, costruttivo e collaborativo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi rappresentanti e degli uffici competenti.
3. Non sono ammessi:
 - atteggiamenti di contrapposizione sistematica;
 - attacchi personali o istituzionali;
 - forme di delegittimazione pubblica o privata dell'azione amministrativa;
4. Eventuali criticità, osservazioni o proposte devono essere espresse in modo civile, argomentato e attraverso i canali appropriati, privilegiando il dialogo e la cooperazione.

5. Il CDV non può essere utilizzato come strumento di protesta politica, pressione impropria o conflitto con l'Amministrazione Comunale.
6. Il corretto funzionamento del CDV presuppone un rapporto di reciproco supporto e fiducia tra cittadini e istituzioni.
7. Il Servizio di Controllo del Vicinato opera in collaborazione leale e costruttiva con l'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Partecipazione di minorenni

1. Non è consentito l'inserimento di minorenni nelle chat CDV.
2. Il Coordinatore è responsabile della verifica di tale condizione.

Art. 12 - Sanzioni organizzative

1. La violazione del presente Regolamento comporta:
 - richiamo formale;
 - sospensione;
 - esclusione dal gruppo CDV e dalla relativa chat.
2. I provvedimenti sono adottati dal referente della Polizia Locale in accordo con l'Amministrazione Comunale.
3. I provvedimenti devono essere preceduti da comunicazione all'interessato, con possibilità di presentare osservazioni entro sette giorni.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. L'adesione al CDV implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.
2. Il mancato rispetto delle regole può comportare l'esclusione dal gruppo e dalla relativa chat.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;
4. Il presente Regolamento può essere aggiornato o integrato previo confronto con i Coordinatori e, se previsto, con l'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Monitoraggio e valutazione

1. L'Amministrazione Comunale predispone un sistema di monitoraggio del Servizio di Controllo del Vicinato, con verifica annuale dei risultati conseguiti e presentazione al Consiglio Comunale.